

fidem coluit sanctamque habuit tam privatim quam publice. [40] Sic consules, clarissimos viros, hostibus confirmandae fidei publicae causa dedit<sup>21</sup>, sic clientem in fidem acceptum cariorem haberi quam propinquos tuendumque esse contra cognatos censuit, neque peius ullum facinus existimatum est quam si qui probaretur clientem divisui habuisse<sup>22</sup>. [41] Hanc autem fidem maiores nostri non modo in officiorum vicibus sed in negotiorum quoque contractibus sanxerunt maximeque in pecuniae mutuaticae usu atque commercio: adimi enim putaverunt subsidium hoc inopiae temporariae, quo communis omnium vita indiget, si perfidia debitorum sine gravi poena eluderet. [42] Confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa quam dissolverent, [43] eosque dies decemviri 'iustos' appellaverunt velut quoddam iustitium<sup>23</sup>, id est iuris inter eos quasi interstitutionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset. [44] Post deinde, nisi dissolverant, ad praetorem vocabantur et ab eo quibus erant iudicati addicebantur, nervo quoque aut compedibus vinciebantur. [45] Sic enim sunt, opinor, verba legis: 'Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunt. Post deinde manus iniectio<sup>24</sup> esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicet, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volēt maiore vincito. Si volēt, suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volēt, plus dato'<sup>25</sup>. [46] Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta. [47] Inter eos dies trinis nundinis continuis<sup>26</sup> ad praetorem in comitium producebantur, quantaque pecuniae iudicati essent praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut

21. Per l'episodio delle forche caudine, durante la guerra sannitica (321 a. C.).

22. Cfr. *XII Tavole* 8, 21: *Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto* («se il patrono compie frode ai danni del cliente, sia esecrato»).

23. Parola derivata da *ius* (come *iustus*) + il verbo *stare*; cfr. *solstitium* da *sol* + *stare*.

24. Atto simboleggiante la proclamazione del possesso esclusivo (qui, del creditore sulla persona del debitore).

25. *XII Tavole* 3, 1-4.

26. Cioè ogni 9 giorni secondo l'etimologia stessa di *nundinae* (ma a intervalli di 8 giorni secondo il nostro conteggio).

pegno; l'ha tenuta per sacra tanto nella vita privata quanto nella vita pubblica. [40] Così, per tenere fede alla parola data dallo stato, consegnò al nemico i consoli, cioè i cittadini più eminenti<sup>21</sup>; così ha decretato che il cliente accolto in tutela sia più caro dei congiunti e vada difeso contro i parenti, e si è ritenuto che non ci sia delitto peggiore che l'essere riconosciuto colpevole di frode ai danni del proprio cliente<sup>22</sup>. [41] A questo punto d'onore i nostri antenati diedero sanzione non solo sul piano dell'impegno morale ma anche su quello del patto d'affari e soprattutto nell'uso e nello scambio del denaro a prestito: essi infatti ritennero che verrebbe soppressa la possibilità di alleviare un temporaneo stato di bisogno, possibilità alla quale tutti, nella vita, finiscono per ricorrere, se la malafede dei debitori potesse cavarsela senza un grave castigo. [42] Perciò a chi veniva riconosciuto in giudizio debitore di denaro furono concessi trenta giorni per procurarsi la somma da saldare; [43] e i decemviri chiamarono quei giorni 'giusti', come una sorta di *iustitium*<sup>23</sup>, cioè una vacanza, una sospensione, per tale durata, del procedimento giudiziario: giorni in cui era giuridicamente impedita ogni azione nei loro confronti; [44] dopo di che, se non avevano provveduto al saldo, erano convocati davanti al pretore, assegnati da questo ai creditori già riconosciuti in giudizio, e inoltre legati con lacci o con ceppi. [45] Così infatti, mi pare, recita la legge: 'Per il debito ammesso, svoltosi il giudizio secondo le norme, devono esserci trenta giorni giusti. Dopo di ciò si faccia l'imposizione delle mani<sup>24</sup> e lo si conduca in giudizio. Se non dà seguito al verdetto o nessuno in sede di giudizio si fa garante per lui, se lo porti via e lo leghi con lacci o con ceppi. Il peso per legarlo sia non inferiore a quindici libbre; se vorrà, sia superiore. Se vorrà, viva a spese proprie. Se no, chi lo terrà legato gli passi una libbra di farro al giorno; se vorrà, gliene dia di più'<sup>25</sup>. [46] Nel frattempo era consentito venire a patti; se non si giungeva a un accomodamento i debitori rimanevano ristretti per sessanta giorni. [47] In questo periodo venivano portati davanti al pretore nel comizio per tre mercati consecutivi<sup>26</sup>, e lì si bandiva l'ammontare della somma fissata in giudizio. Il giorno del terzo mercato si procedeva all'esecuzione capitale, oppure erano portati oltre il Tevere per